

STATUTO

I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Costituzione, Denominazione e Sede)

La cooperativa è denominata "Cidiessa Cooperativa Sociale – Scrl" (qui di seguito, per brevità, chiamata la "Cooperativa"), con sede nel Comune di Milano.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

La Cooperativa, a tutti gli effetti di legge, è una ONLUS, nonché una cooperativa a mutualità prevalente, potendo pertanto beneficiare di tutte le agevolazioni - fiscali o di altra natura – previste dall'ordinamento per tale categoria di cooperative.

Per la promozione del movimento cooperativo, la Cooperativa aderisce alle organizzazioni nazionali e sindacali di tutela del movimento cooperativo, con le quali collabora attivamente.

Art.2 - (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2 maggio 2039.

II - SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - (Scopo Mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro. Suo fine è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate: tutto ciò, operando di preferenza nell'ambito territoriale di Milano e Provincia, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed – in special modo – di volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa, in particolare, si propone la formazione e l'inserimento nel lavoro di persone con difficoltà sociali e personali derivanti da fenomeni di emarginazione, entro i limiti stabiliti per legge sull'età lavorativa. Ciò, compatibilmente con i mezzi a disposizione, attraverso la possibilità, offerta ai soci che versano nelle suddette condizioni di disadattamento o di emarginazione, di svolgere un'attività lavorativa nell'ambito delle iniziative imprenditoriali promosse dalla Cooperativa.

Il lavoro dovrà essere inteso come strumento di valorizzazione della persona e del suo ambiente attraverso la solidarietà e la creatività dei singoli.

Art. 4 - (Oggetto Sociale)

Per perseguire lo scopo sociale la Cooperativa può organizzare, promuovere e gestire:

- a) l'attività di sensibilizzazione e propaganda degli scopi, dell'oggetto, dei servizi, dei prodotti e delle attività in genere della Cooperativa;
- b) corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed alla qualificazione professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche fruendo di contributi dell'Unione Europea, di Enti Pubblici e privati in genere e/o di singoli;

c) la produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non, nei seguenti settori: idraulica, riscaldamento, elettricistica, microelettronica, muratura ed imbiancatura, tipografia, riprografia, legatoria e commissionaria libraria, bigiotteria e decorazioni, lavori di ceramica, lavori di pulizia, assunzioni in proprio di manutenzioni di pronto intervento e non, anche domestiche, scolastiche o di ogni tipo; ciò anche, occorrendo, assumendo l'erogazione di servizi anche a privati, imprese e non, ed a Enti Pubblici quali Comuni, Province e Regioni, partecipando a gare di appalto e compiendo tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

d) qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali;

e) la Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone sopraccennate, potrà agire in unione con associazioni ed organizzazioni che, anche attraverso forme comunitarie di convivenza e simili esperienze educative, perseguono lo stesso fine.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa potrà inoltre usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli organismi locali territoriali e di ogni ente, predisposti per la promozione di tali finalità.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci. A tale fine, su delibera dell'assemblea dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge.

III – SOCI

Art. 5 - (Soci Cooperatori)

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Sono anche soci lavoratori quei soggetti che lavorano all'interno della Cooperativa e – contemporaneamente – sono fruitori della valenza mutualistica e sociale costituente lo scopo essenziale della Cooperativa, cioè quello finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L'instaurazione del rapporto associativo con la Cooperativa è propedeutico allo svolgimento di attività lavorative nell'ambito della medesima. Il venir meno del rapporto lavorativo con la Cooperativa – qualunque ne sia la causa – implica la perdita della qualità di socio, ai sensi dell'art. 15 che segue.

I soci lavoratori sono obbligati a sottoscrivere almeno una quota del capitale sociale della Cooperativa e partecipano ai risultati economici ed alle relative decisioni;

2) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti delle leggi e normative in materia di cooperazione sociale;

3) soci consulenti: persone fisiche e/o giuridiche, che prestano la loro consulenza per la migliore gestione aziendale.

Ogni socio cooperatore è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci, in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Nel medesimo Libro sono altresì annotate le quote sociali e tutti i provvedimenti che riguardano i soci nel corso del loro rapporto con la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa l'indirizzo dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione d'indirizzo del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprie imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

La Cooperativa adotta un "Regolamento di Lavoro Interno" che disciplina la prestazione delle attività lavorative all'interno della Cooperativa o comunque nell'ambito dell'oggetto statutario, determinando altresì il trattamento economico spettante ai soci lavoratori: il tutto alla luce delle norme di legge vigenti e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili in materia.

Art. 6 - (Categoria Speciale di Soci Lavoratori)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci lavoratori ai sensi del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione, i soggetti fruitori di cui al punto 1) dell'art. 5.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a tre anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per tutto il periodo di permanenza in detta categoria, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci dall'art. 15 del presente Statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione sociale dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 7 - (Soci Sovventori)

Sono soci sovventori quei soggetti i quali – al fine di sovvenire alle necessità economiche della Cooperativa – conferiscono a quest'ultima importi in denaro, mediante la sottoscrizione di quote del capitale sociale della Cooperativa medesima.

I soci sovventori non svolgono attività lavorative nell'ambito della Cooperativa.

E' escluso che la Cooperativa emetta titoli di debito – o strumenti finanziari equipollenti – a fronte degli importi conferiti dai soci sovventori.

Possono essere soci sovventori – oltre alle persone fisiche – anche le persone giuridiche (Enti, Associazioni, Fondazioni, ecc.) le quali, condividendo gli scopi sociali della Cooperativa, intendono contribuire alla loro realizzazione.

La Cooperativa registra i soci sovventori nella relativa categoria del Libro Soci, nel quale sono indicate anche le quote sociali sottoscritte da ciascun socio. Nel medesimo Libro sono altresì annotati tutti i provvedimenti

che riguardano i detti soci nel corso del loro rapporto con la Cooperativa.

Art. 8 – (Conferimento e Partecipazione dei Soci Sovventori)

La Cooperativa avrà facoltà di emanare un apposito Regolamento per disciplinare il conferimento delle quote sociali dei soci sovventori e la loro partecipazione alla gestione sociale.

IV - IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 9 - (Numero Soci e Loro Responsabilità)

Il numero dei soci è illimitato. Esso non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 10 - (Domanda di Ammissione)

Può essere socio chiunque – persona fisica – abbia compiuto la maggiore età (oppure sia minorenne, debitamente autorizzato dall'autorità giudiziaria o nei casi previsti dalla legge) a norma della legislazione vigente, purché condivida i fini sociali ed intenda contribuire alla loro realizzazione, come pure al sostegno, morale ed economico, della Cooperativa.

La persona fisica, che intenda essere ammessa come socio, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta, la quale dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) la categoria di soci cui la persona fisica chiede di essere iscritta;
- c) nel caso di socio cooperatore, l'indicazione dei titoli, delle esperienze e delle capacità tecnico-professionali; del tipo di lavoro che il nuovo socio intende svolgere nell'ambito della Cooperativa; dell'attività lavorativa effettivamente svolta al momento dell'inoltro della domanda; della quota o quote sociali che il socio desidera sottoscrivere;
- d) nel caso di socio sovventore, l'indicazione degli'importi in denaro che il nuovo socio intende conferire e, conseguentemente, il numero di quote sociali che intende sottoscrivere: in nessun caso l'ammontare di capitale sociale che il nuovo socio sovventore desidera sottoscrivere potrà essere inferiore, o superiore, ai limiti – minimo e massimo – fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nell'ipotesi di persone giuridiche che intendano diventare soci consulenti o soci sovventori, la relativa domanda di ammissione - oltre a rispondere a quanto richiesto ai paragrafi b), d) ed e), che precedono – dovrà precisare quanto segue:

- f) denominazione, forma giuridica, sede legale, oggetto sociale e codice fiscale;
- g) l'organo sociale che ha autorizzato la presentazione della domanda con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare la persona giuridica presso la Cooperativa, precisando la qualifica di detto rappresentante;
- h) caratteristiche ed entità dei propri membri e/o associati.

La sopraccitata persona giuridica dovrà altresì allegare copia del proprio statuto come pure della delibera che ha autorizzato l'inoltro della domanda.

Art. 11 - (Ammissione dei Soci)

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza delle condizioni di Statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione diventa operante ed è annotata sul Libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 12.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati i predetti

versamenti, la delibera diventa inefficace.

Il Consiglio di Amministrazione deve – entro sessanta giorni – motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte – se non appositamente convocata – alla prima convocazione che abbia luogo.

Gli Amministratori, nella relazione di bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quota/e sociali di cui ai punti c) e d) del precedente art. 10, nonché della tassa di ammissione (a titolo di rimborso delle spese d'istruttoria della relativa domanda, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tassa non restituibile in alcun caso);
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 13 – (Perdita della Qualità di Socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Art. 14 - (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi, comprovate ed oggettive ragioni, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile nella Cooperativa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla relativa comunicazione del provvedimento.

Vengono richiamate le disposizioni del Codice Civile che disciplinano la comunicazione, l'accoglimento, la riacquisizione, ecc.. del recesso.

Art. 15 - (Esclusione del Socio)

L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- b) abbia cessato il rapporto di lavoro con la Cooperativa, qualunque sia la causa di tale cessazione;
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) previa intimazione da parte degli Amministratori, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da

pregiudicare il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti, oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti, tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione da socio implica, in ogni caso, lo scioglimento del rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Vengono richiamate le disposizioni del Codice Civile che disciplinano la comunicazione, l'impugnazione, ecc., del provvedimento di esclusione.

Art. 16 – (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio sociale riguardante l'esercizio in corso al momento in cui lo scioglimento del rapporto con la Cooperativa – relativo a detti soci – diventa esecutivo. La predetta liquidazione, comunque, non potrà mai superare l'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, fatto sempre salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido o diritto risarcitorio, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 17 – (Morte del Socio)

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote di capitale effettivamente possedute dal socio deceduto, matura – nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 16 – allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio riguardante l'esercizio in corso al momento della morte.

Art. 18 - (Termini di Decadenza, Limitazioni al Rimborso)

I soci receduti od esclusi, come pure gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso di cui sopra entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto luogo lo scioglimento del rapporto sociale.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, un atto notorio dal quale risultino gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad una delle voci previste dal successivo art. 19 .

V – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 – (Elementi Costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali sottoscritte e versate dai soci. Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad EURO 50,00 (€ cinquanta/00), è invariabile e non è frazionabile;

b) dalla riserva legale formata con la percentuale sugli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi, ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria costituita da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità o contributi di privati od enti pubblici.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Nessun socio può detenere un numero di quote sociali superiori ai limiti fissati dalla legge.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 20 - (Vincoli sulle Quote)

Le quote sociali sono sempre nominative. E' tassativamente escluso che le quote possano essere rappresentate da titoli di debito o da altri strumenti finanziari equipollenti.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli di sorta, né essere cedute, senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa. Vengono richiamate le disposizioni del Codice Civile che disciplinano la comunicazione, l'eventuale impugnazione, ecc.. del sopraccitato provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

VI – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO - RISTORNI

Art. 21 - (Bilancio di Esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio, alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente, come pure alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento delle attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, esigenze che devono essere segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, oppure nella nota integrativa al bilancio.

Art. 22 - (Approvazione Bilancio di Esercizio, Destinazione Residui Attivi)

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi, al netto di tutte le spese e dei costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore alla percentuale fissata dal Codice Civile;
- b. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi delle leggi speciali vigenti in materia, e ciò nella percentuale prevista da tali leggi;
- c. ad aumento gratuito delle quote sociali, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi speciali vigenti in materia;
- d. alle riserve indivisibili previste dalla normativa riguardante le cooperative a mutualità prevalente;
- e. ad eventuale riserva straordinaria.

Art. 23 - (Ristorni)

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi derivanti dalle attività economiche sviluppate dalla Cooperativa, possono essere destinati – in via esclusiva – gli eventuali ristorni deliberati dalla Cooperativa medesima.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione, nel redigere il progetto di bilancio annuale, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, il quale potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote sociali detenute da ciascun socio interessato dal ristorno.

VII – ORGANI SOCIALI

Art. 24 - (Organi Sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- A) - l'Assemblea dei Soci;
- B) - il Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - (Assemblea dei Soci, Convocazione)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo della riunione, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione; tra le due convocazioni devono intercorrere almeno 24 ore.

Il predetto avviso sarà affisso nei locali sociali e dovrà anche essere inviato ai soci con qualsiasi mezzo - anche in via elettronica - idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

In mancanza della suddetta formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori ed il revisore se nominato sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed al revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

Il bilancio annuale, così come le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria, devono essere illustrati dagli Amministratori, nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discutere tali materie.

Art. 26 - (Assemblea Ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio, destina gli utili e gli eventuali ristorni;
- procede alla nomina degli Amministratori;
- approva i Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera in merito alla eventuale nomina di un organo di controllo contabile, ai sensi dell'art. 35, che segue;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, che siano riservati alla sua competenza dal Codice Civile e dal presente Statuto, oppure che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, essa potrà riunirsi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci. In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 27 - (Assemblea Straordinaria)

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando viene convocata per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata sociale, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 28 - (Costituzione e Quorum Deliberativi)

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano

presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci – intervenuti o rappresentati – aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della Cooperativa, per i quali occorre la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, nonché il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 29 - (Votazioni)

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'assemblea, e comunque sempre in forma palese.

Art. 30 - (Voto)

Hanno diritto al voto nell'assemblea i soci che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni.

Ogni socio – sia cooperatore che sovventore – ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sociale posseduta.

In ogni caso, i voti spettanti ai soci sovventori sono calcolati in conformità all'art. 2526 c.c.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio – non Amministratore – che abbia diritto al voto, mediante delega scritta: ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate negli atti sociali.

Art. 31 - (Presidenza e Verbale)

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 32 - (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 9 Consiglieri, eletti tra i soci dall'assemblea, la quale ne determina di volta in volta il numero.

Il numero di Consiglieri scelti tra i soci sovventori non può mai superare un terzo dei componenti del Consiglio.

La durata in carica è determinata in tre anni, salvo revoca, ed i Consiglieri sono rieleggibili. Il mandato dei Consiglieri è gratuito: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

La Cooperativa, comunque, si obbliga a mantenere totalmente manlevati ed indenni – assumendo interamente su di sé gli oneri patrimoniali relativi – i Consiglieri, in relazione ad ogni obbligazione/sanzione personalizzata/conseguenza pregiudizievole – qualunque ne sia la natura ma purché di carattere patrimoniale – nella quale detti Consiglieri possano incorrere o che ai medesimi possa derivare in conseguenza e/o in relazione alle attività da essi espletate, nel corso del mandato, in nome e per conto della Cooperativa. La manleva e l'accollo testé precisati valgono in tutti i casi in cui i medesimi non siano espressamente vietati dalla legge. Inoltre, la manleva e l'accollo di cui trattasi sono esclusi nei casi in cui i Consiglieri abbiano agito con colpa grave o con dolo.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di norma trimestralmente, nonché tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione dovrà essere inviata con qualsiasi mezzo, anche in via elettronica, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve pervenire ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. E' ammessa la riunione telefonica o per videoconferenza, ma non è ammesso il voto per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi. La parità nel voto implica reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere i bilanci con le relative proposte circa la ripartizione degli utili e dei ristorni;
- compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto, dal sistema legislativo oppure necessitati da particolari esigenze connesse alle attività della Cooperativa;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- deliberare, chiedere e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito e l'apertura di conti correnti bancari, anche con concessione di fido;
- deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 4;
- conferire procure speciali, fermi restando i poteri spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge e di Statuto, sono riservati all'assemblea.

Art. 33 - (Integrazione del Consiglio d'Amministrazione)

Qualora uno o più Consiglieri cessino dall'ufficio, qualunque ne sia la ragione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dal Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il mandato dei Consiglieri così nominati ha la stessa scadenza del mandato conferito al Consiglio che essi vanno ad integrare.

Art. 34 - (Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociali.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli ha anche la facoltà di nominare professionisti esterni per liti - attive o passive - riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, tributaria, ecc.. ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto od in parte, al Vice-Presidente o ad un altro membro del Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

VIII – ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

Art. 35 - (Organo di Controllo Contabile)

La Cooperativa, in forza della normativa di legge vigente, è nella condizione di non dover eleggere il Collegio Sindacale.

Qualora la Cooperativa ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'assemblea dei soci avrà facoltà di dotare la Cooperativa medesima di un organo di controllo contabile. A tale scopo, pertanto, l'assemblea potrà nominare un revisore contabile iscritto nell'apposito registro ministeriale, oppure un professionista – esperto in contabilità aziendale – appartenente ad un ordine od albo del ramo. L'assemblea predetta, al momento della nomina dell'organo di controllo contabile, dovrà precisarne il mandato e l'ambito operativo, stabilendone anche i limiti temporali ed il compenso professionale.

In nessun caso tale organo di controllo contabile potrà essere ricercato nell'ambito dei soci della Cooperativa.

Il mandato di cui sopra dovrà comunque includere l'obbligo di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali da parte della Cooperativa, come pure l'appropriata e diligente predisposizione del bilancio

annuale da parte della medesima.

Al termine di ciascun esercizio sociale – e comunque almeno un mese prima dell'assemblea annuale dei soci – l'organo di cui trattasi dovrà fornire al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sulle risultanze delle predette attività di controllo.

IX – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - (Scioglimento Anticipato)

Se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Cooperativa, la medesima assemblea dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e determinandone i poteri.

Art. 37 - (Devoluzione del Patrimonio Finale)

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente posseduto dai soci, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dalle leggi vigenti in materia.

X – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione elabora appositi Regolamenti Interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 39 - (Principi di Mutualità, Indivisibilità delle Riserve e Devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi delle disposizioni normative contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di cooperative a mutualità prevalente, la Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve tra i soci;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 - (Rinvio)

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di Società a Responsabilità Limitata, come pure le norme contenute nelle leggi speciali riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

ANTONIO BALDISSARRI
ARRIGO ROVEDA

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2004 (duemilaquattro), il giorno 20 (venti) del mese di dicembre, alle ore 11 (undici).

In Milano, nel mio studio in via Mario Pagano n. 65.

Davanti a me Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

ANTONIO BALDISSARRI, nato a Cremona (CR) il 15 settembre 1956, domiciliato per la carica a Milano (MI), via Goldoni n. 75, impiegato.

Detto signore, della cui identità personale sono certo, rinuncia innanzitutto all'assistenza dei testimoni a questo atto e quindi nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

*"CIDIESSE
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L."*

con sede in Milano, via Goldoni n. 75, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita iva 09706170157, chiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea della società stessa, convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, mediante avviso affisso nei locali della sede sociale, in data 2 dicembre 2004, in conformità all'art. 21 dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dello statuto

Assume la presidenza, su unanime designazione degli intervenuti, il signor Antonio Baldissarri, il quale avendo constatato che, oltre ad esso presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti i consiglieri Emanuele Calcaterra e Mario Pietro Olivieri, assiste il sindaco effettivo Fabio Del Zanna, mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e sono presenti o rappresentati n. 11 soci sui 39 che hanno diritto di voto (Antonio Baldissarri, in proprio, Andrea Bareggi, in proprio, Bernardo Benelli, in proprio, Emanuele Calcaterra, in proprio, Fabio Del Zanna, in proprio, e Mario Pietro Olivieri, in proprio, Paolo Volonté e Marco Martignoni, rappresentati per delega da Bernardo Benelli, Marcello Adornato ed Emanuela Mora, rappresentati per delega da Fabio Del Zanna, Procura Missioni Estere Padri Stimmatini, rappresentato per delega da Andrea Bareggi) e sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, ed apre la seduta.

Passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che, in data 1 gennaio 2004, è entrato in vigore il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e che pertanto si rende opportuno procedere ad una revisione globale dello statuto sociale anche al fine di adeguarlo alla nuova normativa.

Presenta quindi agli intervenuti il testo dello statuto sociale che si propone di adottare, soffermandosi sugli aspetti di maggiore novità.

Precisa che rimarranno invariati la denominazione, l'oggetto (che viene solo meglio formulato), la sede, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali.

Precisa che verranno modificati gli articoli relativi alle categorie di soci, al recesso ed all'esclusione dei soci, all'assemblea dei soci, al diritto di voto ed all'organo di controllo.

Invita quindi l'assemblea a procedere all'approvazione del nuovo statuto sociale nel testo che si allega sotto -A-.

L'assemblea, udita la relazione del presidente, all'unanimità e con voto palese,

delibera

di adottare, in sostituzione del vigente ed in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, il testo di statuto preallegato sotto -A-.

Rimarranno fermi la denominazione, l'oggetto sociale (che viene solo meglio formulato), la sede, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali.

Vengono modificati gli articoli relativi alle categorie di soci, al recesso ed all'esclusione dei soci, all'assemblea dei soci, al diritto di voto ed all'organo di controllo.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.30.

Questo atto viene da me letto alla parte, omessa la lettura dell'allegato, per espressa volontà della parte medesima.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su un foglio del quale occupa le prime due facciate e parte della terza.

**ANTONIO BALDISSARRI
ARRIGO ROVEDA**